

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 6 dicembre 1990

concernente la rete EURYDICE di informazione sull'istruzione nella Comunità europea

(90/C 329/08)

IL CONSIGLIO ED I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

con riferimento alla risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, contenente un programma d'azione nel settore dell'istruzione (¹), oltre che alla relazione generale del comitato dell'istruzione, approvato quanto al merito dal Consiglio e dai ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, nella sessione del 27 giugno 1980, concernente la definizione di una rete d'informazione sull'istruzione, denominata EURYDICE, oltre che, per la fase iniziale, i destinatari, i temi prioritari e la struttura di funzionamento della rete;

con riferimento a numerose risoluzioni del Parlamento europeo, ed in particolare a quella dell'11 marzo 1982 (²) concernente l'istituzione della rete EURYDICE;

considerando che il processo di integrazione politica, economica e sociale della Comunità europea ha come conseguenza un aumento quantitativo e qualitativo dei bisogni d'informazione sui sistemi di istruzione e formazione e su problemi specifici relativi allo sviluppo dei sistemi di insegnamento e che la rete EURYDICE è parte di un insieme di fonti pubbliche e private di informazione in materia di istruzione nella Comunità;

considerando che nelle conclusioni del 6 ottobre 1989 (³), il Consiglio e i ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio hanno convenuto di sviluppare la cooperazione in materia di istruzione nella prospettiva del 1993 e che hanno riconosciuto la validità della rete EURYDICE in quanto strumento di questa cooperazione, da ultimo nelle conclusioni del 31 maggio 1990 (⁴) riguardanti le riunioni degli alti funzionari;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 gennaio 1990 prevede lo sviluppo di un programma che ha per obiettivo la realizzazione di reti transeuropee,

delle quali la rete EURYDICE può essere considerata un elemento;

congratulandosi per le misure prese dalla Commissione per sviluppare la cooperazione con organizzazioni internazionali in questo settore, e soprattutto con il Consiglio d'Europa per la coproduzione del Thesaurus europeo dell'istruzione;

prendendo atto del rapporto della Commissione sui dieci anni di attività di EURYDICE, che mette in rilievo il bisogno di definire meglio e di sviluppare la rete d'informazione sull'istruzione nella Comunità europea,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Per intensificare e migliorare la cooperazione in materia di istruzione fra gli Stati membri e la Comunità, oltre che facilitare la preparazione di iniziative a livello nazionale e comunitario, risulta necessario rafforzare e sviluppare la rete EURYDICE come strumento principale d'informazione sulle strutture, i sistemi, gli sviluppi nazionali e comunitari nel campo dell'istruzione. La rete è costituita da un'unità europea e da unità negli Stati membri ed è concepita come un sistema che permette lo scambio reciproco di informazioni a carattere documentario.
2. Lo sviluppo della rete EURYDICE dovrà contribuire a:
 - a) migliorare innanzitutto la procedura del dispositivo domande/risposte destinato a fornire rapidamente un'informazione affidabile alle autorità responsabili ai livelli nazionali e comunitario;
 - b) facilitare poi l'elaborazione di analisi comparative, rapporti e sintesi su temi prioritari comuni, definiti soprattutto all'interno del comitato dell'istruzione e nelle riunioni regolari degli alti funzionari;
 - c) diversificare anche la diffusione dei prodotti disponibili nell'ambito della rete, collaborando con altri enti pubblici e privati.

(¹) GU n. C 38 del 19. 2. 1976.

(²) GU n. C 87 del 5. 4. 1982.

(³) GU n. C 277 del 31. 10. 1989.

(⁴) GU n. C 162 del 31. 5. 1990.

3. Nei limiti costituzionali e finanziari e nell'ambito delle loro politiche e strutture specifiche, gli Stati membri e la Commissione sono invitati, nello spirito del principio di sussidiarietà, a promuovere le attività seguenti:
- a) rendere più coerente ed efficace il processo di raccolta e di trattamento documentario delle informazioni utilizzando pienamente le nuove tecnologie;
 - b) rendere più accessibili le diverse fonti di informazioni specializzate, favorendo la cooperazione fra le unità della rete e le strutture e servizi di informazione sull'istruzione e la formazione, ai livelli nazionali e a quello comunitario;
 - c) procedere ad una revisione dei metodi di lavoro al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza.
4. Le unità degli Stati membri dovranno essere messe in condizione di svolgere un duplice ruolo: da una parte, fornire alla rete europea le informazioni relative allo sviluppo del proprio sistema di insegnamento; d'altra parte, servire da relais di diffusione dell'informazione a livello nazionale sull'evoluzione dei sistemi e delle politiche dell'insegnamento degli Stati membri e delle attività comunitarie concernenti la cooperazione in materia di istruzione.
5. Al fine di assicurare un'informazione più coerente sulle attività comunitarie, le unità degli Stati membri, dovranno essere in collegamento con i responsabili nazionali delle attività comunitarie in materia di istruzione e formazione.
6. Affinché possano svolgere le proprie funzioni in una rete europea attiva, le unità degli Stati membri dovranno prendere misure adeguate per quanto riguarda il personale e la sua formazione, nonché le attrezzature.
7. La Commissione è invitata a rinforzare il ruolo di dinamizzazione e coordinazione dell'unità europea EURYDICE negli scambi di informazione all'interno della rete, soprattutto attraverso l'alimentazione delle banche dati della rete, e favorendo l'elaborazione e la diffusione delle informazioni.
8. L'unità europea, con il concorso delle unità degli Stati membri, dovrà sviluppare un sistema di informazione automatizzato in materia di istruzione e facilitare l'accesso delle unità alle altre banche dati comunitarie.
9. L'unità europea, con il concorso delle unità degli Stati membri, dovrà contribuire a diffondere l'informazione sulle attività comunitarie in materia di istruzione e formazione, segnatamente in cooperazione con il Centro per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e con la rete della Comunità europea e dei centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico (NARIC).
10. L'unità europea dovrà fornire l'assistenza tecnica alla preparazione ed al seguito delle riunioni degli alti funzionari, con il concorso delle Unità degli Stati membri.
11. La Commissione è invitata a proseguire la propria cooperazione con le organizzazioni internazionali che svolgono attività in questo settore, ed in particolare con il Consiglio d'Europa e l'OCSE, associando la rete EURYDICE in questa cooperazione.
12. La Commissione è invitata a rinforzare i legami con il programma esistente di visite di studio per specialisti dell'educazione (ARION), il cui obiettivo è del pari lo scambio di informazioni fra i sistemi di insegnamento, associando EURYDICE alla preparazione delle visite ed all'utilizzazione dell'informazione acquisita attraverso tali visite.
13. La Commissione è invitata a presentare al Consiglio una relazione sull'andamento dei lavori concernente in particolare le attività descritte nel paragrafo 3 in merito allo scambio di informazioni in materia di istruzione.